

**.CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA
FAVORE DI UTENTI IN CARICO AI COMUNI DEL TERRITORIO
VAL D'ADIGE E ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI FIEMME
TRASFERITISI, ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI
TERRITORI DEI DUE ENTI**

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/... di data ..., esecutiva

tra

- dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente pro tempore del Servizio Welfare e Coesione sociale del **COMUNE DI TRENTO**, come da decreto sindacale di data 29 dicembre 2023 n. 127/2023/05 prot. n. 452115, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Trento in qualità di Ente capofila del Territorio Val D'Adige, costituito dai Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme, come da Convenzione n. 23422 racc. e n. 125253 prot. di data 27 settembre 2011 (stipulata tra i medesimi Comuni) e successivo Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto in data 19 gennaio 2012 al n. 23587 di racc. e n. 5347 di prot., domiciliata per il presente atto presso la sede del Comune di Trento, via Belenzani n. 19, codice fiscale n. 00355870221;
- signor Michele Tonini, nato a Trento il 6 febbraio 1970, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della **COMUNITÀ DELLA VAL DI FIEMME** con sede in Cavalese (Trento), Via Alberti n. 4, codice fiscale 91016130220 e Partita IVA 02173940228, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Socio assistenziale dell'Ente medesimo, come da provvedimento ... n. ... di data ..., domiciliato per la carica presso la sede della Comunità medesima in esecuzione del provvedimento ... n. ... di data ... acquisito agli atti della Comunità.

Premesso che:

- le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 - 78/leg., prevedono che *“l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente”* e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della richiesta dell'intervento;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
- in data 27 settembre 2011 al n. 23422 di racc. il Comune di Trento ha sottoscritto con i contermini Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme una Convenzione per la gestione in forma associata, all'interno di un unico territorio denominato *“Territorio dei Comuni di Trento e Aldeno, Cimone, Garniga Terme”* (successivamente Territorio Val D'Adige), delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito degli stessi comuni, nelle

materie individuate dalla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), tra le quali l'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali; richiamato in particolare l'art. 4 della Convenzione laddove stabilisce che *“dette attribuzioni sono assunte dal Comune di Trento anche per gli altri Comuni firmatari...”,* previa sottoscrizione di specifici protocolli organizzativi;

- in data 19 gennaio 2012 al n. 23587 di racc., in attuazione di quanto previsto dalla richiamata Convenzione, i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme hanno sottoscritto un protocollo operativo in materia di assistenza e beneficenza pubblica per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

- l'art. 3 del Protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19 gennaio 2012 dispone che *“gli atti concernenti la gestione dei servizi e delle funzioni oggetto del presente protocollo sono assunti da parte del Comune di Trento ed hanno effetto per i singoli Comuni firmatari nel cui nome sono assunti i relativi provvedimenti. La responsabilità dei procedimenti è in capo al Comune di Trento e per esso al Dirigente del Servizio Attività sociali”;*

- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed

anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;

- visto il documento recante “Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio” sottoscritto in data 23 marzo 2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

- atteso, in particolare e fra l'altro, che, ai sensi del suddetto Accordo:

1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;

2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);

3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e

l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo solo a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti;

- tenuto conto che la convenzione per il rimborso reciproco delle spese sostenute per i servizi attivati in via straordinaria in essere tra il Comune di Trento - Territorio Val d'Adige e la Comunità della Val di Fiemme è scaduta in data 31 dicembre 2021 e non è stata più rinnovata;

- risulta pertanto necessario provvedere alla definizione di accordi operativi formali tra il Comune di Trento, in qualità di Ente capofila del Territorio Val d'Adige, e la Comunità della Val di Fiemme al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone che si trovano nelle situazioni sopra delineate, che usufruiranno di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente nel corso dell'anno 2024 e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto ed individuazione dei contraenti

Il Territorio Val d'Adige, rappresentato dal Comune di Trento quale Ente

capofila e la Comunità della Val di Fiemme, di seguito denominati cumulativamente Enti, così come rappresentati, s'impegnano, dalla data della sua sottoscrizione e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra tali Enti che ne modifichino i contenuti, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento (Territorio Val d'Adige e Comunità della Val di Fiemme) e pertanto di loro competenza, che si trasferiranno nel territorio di competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc. oppure persone in carico al proprio Ente e temporaneamente residenti sul territorio di competenza dell'altro Ente.

Ai fini della presente convenzione si intende per Ente territorialmente competente il Comune di residenza dell'utente e per Ente interessato ovvero Ente erogatore il Comune che eroga il servizio.

Detto trasferimento deve essere anticipatamente concordato tra i due Enti in questione, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2 - Corrispettivi

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola dall'Ente territorialmente competente.

Il costo del personale dell'Ente territorialmente competente che segue i progetti di aiuto è sostenuto reciprocamente da parte del Comune di Trento – Territorio Val d'Adige e della Comunità della Val di Fiemme, e non viene riconosciuto tra i costi da rimborsare.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi anche

temporaneamente verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento.

Articolo 3 - Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del corrispettivo, corrispondente al rimborso delle spese per i servizi di cui all'art. 2 da parte dell'Ente territorialmente competente, avviene entro il termine di 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della fattura previa conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi e di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Ente territorialmente competente si riserva il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore.

Per il pagamento l'Ente erogatore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il S.d.I. (Sistema di interscambio) all'Ente territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Articolo 4 - Trattamento dei dati

Entrambi gli Enti sono Titolari del trattamento e in attuazione della Convenzione la comunicazione di dati personali avviene nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 6 par. 1

lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2006.

Articolo 5 - Durata

La presente convenzione ha durata **dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 dicembre 2026** o alla cessazione degli effetti per successivi nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti; gli Enti assicurano comunque la copertura delle spese per i casi trasferitisi anteriormente alla scadenza o cessazione, pur nel rispetto delle modalità richiamate nella presente convenzione.

Rimane salva la possibilità di recesso per ciascuno degli Enti che dovrà avvenire attraverso l'invio all'altro Ente di lettera raccomandata A/R ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della medesima.

Articolo 6 - Domicilio

Ai fini del presente atto gli Enti eleggono domicilio presso le sedi comunali indicate in intestazione.

Articolo 7 - Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art. 16 Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 8 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli del presente contratto di seguito indicati: articoli 3 (Modalità di rimborso spese), 5 (Durata), 8 (Disposizioni finali) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole di cui supra.